

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DI ALTRO COMUNE AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 557 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N.311

tra

l'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina (Canneto Pavese – Montescano – Castana) rappresentato in questo atto da Francesca Panizzari in qualità di Presidente pro-tempore (Ente di appartenenza),

E

Il Comune di San Cipriano Po (PV) rappresentato in questo atto da Marco Paravella in qualità di Sindaco pro-tempore (Ente utilizzatore)

Premesso che:

- in data 30.04.2020 prot. com. n. 1273 il Comune di San Cipriano Po ha inoltrato all'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina richiesta di autorizzazione all'utilizzo della dipendente, A.P.L. Fabio Mancin contrattualmente inquadrato in Cat. C, posizione economica C4, profilo professionale di agente di polizia locale, per lo svolgimento, presso il Comune di San Cipriano Po, delle mansioni attinenti al profilo citato;

- con nota del 15.05.2020 prot. com. n. 1079 (prot. com. n. 1443 del 15.05.2020 del Comune di San Cipriano Po) l'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina ha rilasciato l'autorizzazione richiesta;

- con atto della Giunta n. ____ del _____ il Comune di San Cipriano Po ha deliberato il ricorso all'istituto di cui all'art.1, comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n.311 che testualmente recita:

“I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”;

- con atto della Giunta n. ____ del _____ l'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina ha deliberato il ricorso all'istituto di cui all'art.1, comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n.311 che testualmente recita: *“I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”;*

Tutto ciò premesso le parti come sopra identificate convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 - Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo da parte del Comune di San Cipriano Po, del dipendente A.P.L. Fabio Mancin in servizio a tempo indeterminato presso l'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina, in qualità di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C4, il cui consenso è manifestato con la sottoscrizione della presente convenzione per lo svolgimento delle mansioni relative al profilo professionale di appartenenza.

Articolo 2 - Durata

L'efficacia della presente convenzione decorre dal 01.06.2020 e termina il 31.12.2020. Eventuale proroga avviene mediante comunicazione scritta tra responsabili del servizio, ferma restando la necessità dell'autorizzazione dell'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina e del consenso del dipendente.

Articolo 3 - Tempo di lavoro

Il dipendente A.P.L. Fabio Mancin presta servizio presso il Comune di San Cipriano Po per un tempo di lavoro pari a n. 3 ore settimanali articolate in base alle esigenze organizzative del Comune di San Cipriano Po. Le prestazioni lavorative rese al Comune di San Cipriano Po si svolgono al di fuori dall'orario di lavoro predeterminato l'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina e senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con questo ultimo.

Articolo 4 - Rapporti finanziari tra gli Enti

Ciascun Comune provvede all'erogazione del trattamento economico di propria spettanza e a curare i rapporti con gli enti previdenziali e assistenziali. Il Comune di San Cipriano Po eroga al dipendente utilizzato il trattamento economico fondamentale in godimento presso l'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina calcolato su 3 ore settimanali.

Articolo 5 - Ferie e malattia

Le ferie sono autorizzate dall'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina. Il dipendente in ogni caso è considerato in ferie sia presso l'Ente di appartenenza sia presso quello di utilizzazione. In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità di cui alla vigente normativa all'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina e per conoscenza al Comune di San Cipriano Po, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Enti.

Articolo 6 - Scioglimento

La convenzione si scioglie in qualunque momento per decisione consensuale, ovvero su richiesta di uno degli Enti. Gli effetti dello scioglimento decorrono, nel primo caso, dalla data concordata dai due Sindaci; nel secondo caso, dal 31°giorno dalla comunicazione all'altro Ente della deliberazione di recesso esecutiva. La convenzione si scioglie altresì per il venir meno del consenso della dipendente, supportato da motivazioni documentate inerenti alle condizioni pattuite e comunicato ad entrambe le Amministrazioni comunali. Lo scioglimento, in questo caso, decorre dal quindicesimo giorno successivo alla predetta comunicazione.

Articolo 7 - Norme finali

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti

Articolo 8 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. In caso contrario, il foro competente è quello di Pavia.

Articolo 9 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

Articolo 10 - Spese per convenzione

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico di entrambi gli Enti, in maniera proporzionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER L'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA

IL PRESIDENTE
FRANCESCA PANIZZARI

PER IL COMUNE DI SAN CIPRIANO PO

IL SINDACO
MARCO PARAVELLA